

COMUNE DI VERONA
SETTORE X - Edilizia Privata
L.ge Capuleti, 7 - VERONA
GRUPPO B

15 MAG. 1998

N. - 12843 /P.G.

N. - 190 /98/SK

IL DIRIGENTE SETTORE X - EDILIZIA PRIVATA

Ai sensi dell'art. 51 L. 8.6.90, n. 142 come integrato dall'art. 6 della legge 15.05.1997 n. 127, dell'art. 3 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 80 dello Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 194 del 10.10.91 ed in esecuzione dell'ordine di servizio del Sindaco di Verona n. 116/B.18-03 del 26.11.1997;

Vista la domanda della Ditta:

[REDACTED]

IL CAPO SETTORE X
(arch. Luciani Marchesini)

intesa ad ottenere la concessione ad eseguire le opere di seguito descritte e precisamente:

Cambio di destinazione d'uso da abitazione a laboratorio odontotecnico al piano rialzato del fabbricato sito in Via G. Zeviani, N.c. 10

sull'immobile catastalmente distinto:
Sez./Fg. 224 /Mapp. 87 /Sub. 5

Accertato che la sunnominata ditta ha titolo per richiedere la concessione in parola come da documentazione acquisita agli atti;

Visti i seguenti pareri favorevoli:

- della Commissione Edilizia in data 2/04/98, verbale n. 00018
- Unità Sanitaria Locale, in data 19/02/98
- Circostrizione 6^ Est, in data 15/04/98

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, le dichiarazioni, le attestazioni e quant' altro allegato alla domanda di concessione in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti;

Viste le conclusioni riportate nell'istruttoria dell'ufficio e la proposta di provvedimento finale formulata dal responsabile del procedimento;

Dato atto che nel corso del procedimento istruttorio non sono state rilevate cause ostative al rilascio della presente concessione edilizia o elementi che possano legittimare la compressione dell'interesse legittimo del richiedente;

A norma delle prescrizioni delle vigenti Norme di attuazione del P.R.G.;

Ai sensi degli artt. 1 e 4 delle legge 28.1.1977 n. 10, dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dell'art. 79 della L.R. 27.06.1985 n. 61, nonchè delle prescrizioni del locale Regolamento edilizio, deliberato dal Consiglio comunale il 16.12.69, n. 145 e approvato dalla Giunta Regionale il 3.6.76, con atto n. 2024;

C O N C E D E

alla Ditta:

[REDACTED]

IL CAPO SETTORE X
(arch. Luciano Marchesini)

di eseguire le seguenti opere edilizie:

Cambio di destinazione d'uso da abitazione a laboratorio odontotecnico al piano rialzato del fabbricato sito in Via Zeviani, N.c. 10

come da progetto a firma: Giacon Geom. Pierantonio
codice fiscale: GCNPNT62M12F704H

costituito da n. 1 tavola che si allega al presente atto di concessione a formarne parte integrante e sostanziale dietro osservanza delle seguenti prescrizioni:

1) Il contributo di concessione di cui al combinato disposto degli artt. 3,5,6,18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e art. da 81 a 88 della L.R. 61/85 ed in esecuzione della deliberazione consiliare n. 252 del 27.02.1986, visti i prospetti di predeterminazione redatti dal progettista e dal funzionario comunale incaricato che si intendono integralmente richiamati e riportati per relationem, è determinato come segue:

A) ONERI DI URBANIZZAZIONE (art. 82 L.R.61/85)

URB. PRIMARIA	URB. SECONDARIA
L. 476.280	L. 248.570

TOTALE Oneri da Versare L. 724.850

Il pagamento degli oneri di urbanizzazione dovrà avvenire per intero all'atto del ritiro della concessione e comunque entro 30 giorni dalla data di notifica del rilascio stesso ovvero, ai sensi del 4° comma dell'art. 81 della L.R. 28.6.1985 n. 61 in quattro rate semestrali anticipate, di cui la prima dovrà essere versata all'atto del ritiro della concessione. Il rimanente importo dovrà essere garantito da fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

2) Nessuna variazione potrà essere apportata al progetto approvato senza il preventivo rilascio di ulteriore concessione edilizia da accordarsi, su richiesta documentata, nelle forme prescritte, fatte salve le varianti in corso d'opera ammesse ai sensi art. 15 legge 47/85 e art. 97, comma I°, L.R. 61/85 che dovranno essere richieste prima del rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità, o quelle assoggettate a previa presentazione di Denuncia di Inizio Attività Asseverata ai sensi art. 19 legge 241/90. In particolare, il concessionario si obbliga a segnalare qualsiasi cambiamento nella destinazione d'uso dell'immobile oggetto della presente ed a trasferire tale obbligo di comunicazione agli eventuale successori ed aventi causa.

3) Il presente atto di concessione, unitamente ai disegni del progetto approvato, dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli incaricati alla sorveglianza, unitamente alla documentazione per le opere di cui alla legge 1086 del 05.11.1971.

4) Nei cantieri nei quali si eseguono nuove costruzioni e grandi restauri deve essere affissa in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile, di superficie non inferiore a 1 mq. nella quale dovranno essere indicati:

- il titolare della concessione;
- il progettista e direttore dei lavori, sia delle opere edilizie che degli impianti di cui alle leggi 46/90 e 10/91;
- l'assuntore dei lavori, sia delle opere edilizie che degli impianti;
- gli estremi della concessione edilizia.

La tabella e le indicazioni di cui al comma precedente, sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali.

5) Dovranno essere rispettate, allo scopo di garantire l'incolumità al pubblico e la sicurezza al traffico, le disposizioni degli artt. dal n. 23 al n. 34 inclusi del vigente Regolamento edilizio.

In particolare l'area del cantiere edilizio prospettante su strade e piazze pubbliche, dovrà essere recintata con uno steccato a piena copertura o tramezza in muratura dell'altezza di m. 2,50. Non è consentita l'occupazione di area pubblica esterna alla recinzione per deposito, anche temporaneo, di materiali da costruzione e per sosta di autocarri o macchine speciali. Lo steccato, l'armatura o altro, visibili dalla pubblica via, saranno posti ad esclusiva disposizione dell'ufficio comunale delle pubbliche affezioni.

L'esercizio del cantiere edile dovrà rispettare quanto disposto dall'Ordinanza n. 10060 del 04.10.1994, ed in particolare dovrà essere fatto uso di compressori silenziati, e le attività ed attrezzature rumorose dovranno essere limitate ai seguenti orari:

7.30-12.00 e 14.30-18.30 durante la vigenza dell'ora solare

7.30-12.00 e 15.00-19.00 durante la vigenza dell'ora legale

Si richiamano in ogni caso le disposizioni del D.P.C.M. dell'1.3.1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore

IL CAPOFOTOCO X
(Arch. Luciano Marchesini)

negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed in particolare il punto 4 dell'art. 1 relativo all'autorizzazione per attività temporanee, quali cantieri edili, in deroga dei limiti previsti dal decreto stesso.

- 6) E' proibito sotto qualsiasi forma, l'occupazione, anche temporanea, o la manomissione di aree pubbliche per l'erezione di impalcature, steccati, chiusure, ecc. senza il permesso scritto dell'Autorità comunale che, caso per caso, stabilirà le norme e le condizioni, salvo il pagamento delle tasse per temporanea occupazione di suolo pubblico. Il titolare è onerato delle spese conseguenti la riparazione di danni arrecati al suolo pubblico, alle tubazioni e condotti sotterranei anche più volte, fino al regolare definitivo ripristino conforme alle norme vigenti.
- 7) Il titolare è obbligato a denunciare al Sindaco su appositi modelli:
- a) l'inizio dei lavori;
 - b) l'ultimazione dei lavori;
 - c) le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore e dell'assuntore dei lavori, che dovranno essere tempestivamente denunciate dal richiedente o dagli interessati. I subentranti sono tenuti alla sottoscrizione per accettazione di cui al presente articolo.
- 8) La presente concessione, che viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, non esonera il titolare dall'obbligo di curare sotto la propria esclusiva responsabilità l'esatta osservanza delle leggi, del Piano Regolatore Generale vigente, degli strumenti attuativi approvati, dei regolamenti in vigore, delle norme di salvaguardia per gli strumenti urbanistici adottati e delle condizioni sotto indicate:

All'atto della presentazione della denuncia di inizio lavori e richiesta di consegna dei punti fissi prevista dall'art. 21 del vigente regolamento edilizio il concessionario deve procedere al deposito della relazione tecnica per l'isolamento ed impianto termico ai sensi art. 28 legge 9.1.91 n. 10, conforme al disposto del D.M. 13.12.1993. Gli impianti di cui alla legge 05.03.1990 n. 46, art. 6, dovranno essere eseguiti in conformità al progetto depositato e alle norme del D.P.R. 06.12.1991 n. 447 e succ. modif. ed integrazioni. L'opera dovrà rispettare le norme della legge 26.10.1995 n. 447 sull'inquinamento acustico, ed essere eseguita in conformità alle previsioni di rispetto dei limiti di impatto acustico riportati nella relazione di cui al comma 4, art. 8 della legge stessa e successivi disposizioni attuative. L'utilizzo dell'opera oggetto della presente concessione è subordinato al previo rilascio del certificato di abitabilità/agibilità ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 22.04.1994 n. 425 ed art. 221 e 226 del T.U.L.S. 27.07.1934 n. 1265, alla cui istanza debbono essere allegati i certificati di collaudo, di regolare esecuzione e

IL CAPO D'OPERE X
Arch. Luciano Marchesini

conformità delle opere ed impianti secondo quanto disposto dalle leggi specifiche che li riguardano.

- 9) I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. L'istanza di proroga documentata deve in ogni caso essere presentata prima della decadenza della presente concessione edilizia.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione. In tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

Verona, li

15 MAG. 1998

IL DIRIGENTE
(Marchesini Arch. Luciano)

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

Verona, li

15 MAG. 1998

IL CONCESSIONARIO

Affid. B
sicpe/skconce.1
MC.mc/st. 103/06.05.98

OK

